

Voi siete qui: [Home](#) > [Newsletter](#) > [ReMedia Report - Giugno 2010](#) > [TOPICS](#) > [DM 65/2010: semplificazioni alla distribuzione e](#)

[vendite a distanza](#)  
[ReMedia Report -  
Giugno 2010](#)

## DM 65/2010: semplificazioni alla distribuzione e vendite a distanza

[Indice](#)

*A cura dell'Avv. Maurizio Iorio*

FOCUS ON "1 CONTRO  
1"

### TOPICS

Remigia è entrata a far parte del Museo A come Ambiente di Torino

HI TECH & AMBIENTE... in due minuti e mezzo!

Un altro anno all'insegna della sostenibilità: il Report 2009

Raee: il problema del traffico illegale verso i Paesi in via di sviluppo

Un'autentica green Technology

[DM 65/2010: semplificazioni alla distribuzione e vendite a distanza](#)

[LA PAROLA AI SOCI](#)

[PARTNER IN PRIMO PIANO](#)

[EVENTI](#)

[ReMedia Report - Aprile 2010](#)

[ReMedia Report - Febbraio 2010](#)

[ReMedia Report - Dicembre 09](#)

In occasione di questo numero di Remedia News vorrei evidenziare una delle criticità connesse all'interpretazione del recente DM 65/2010, col quale sono state emanate, finalmente, le attese semplificazioni alla distribuzione affinché possa avere attuazione l'obbligo posto in capo ai "distributori" di ritirare, al momento della vendita di un AEE nuovo un corrispondente RAEE consegnato, in ipotesi, dall' acquirente .

Appare infatti problematica l'applicazione del DM 65/2010, nel suo testo attuale, **ai distributori che effettuano televendite o vendite elettroniche** .

Giova ricordare che l'art. 1, comma 1, del Decreto 65/2010 prevede, tra l'altro, che *"i distributori, compresi coloro che effettuano televendite o vendite elettroniche, hanno l'obbligo di informare i consumatori sulla gratuità del ritiro, con modalità chiare e di immediata percezione, anche tramite avvisi **posti nei locali commerciali con caratteri facilmente leggibili**"*.

Nel caso di specie, in effetti, sarebbe necessario un chiarimento ministeriale circa la reale intenzione dell'estensore di tale previsione: in particolare, occorrerebbe chiarire in che misura il Decreto si applichi effettivamente anche ai Distributori **"che effettuano televendite o vendite elettroniche"**, pur essendo questi per lo più privi dei locali commerciali aperti al pubblico a cui si riferisce chiaramente la norma sopra riportata, presso i quali effettuare il ritiro.

E' infatti di tutta evidenza che chi effettua vendite tramite Internet non dispone (anche e necessariamente) di locali aperti al pubblico, né alcuna correlativa facilitazione logistica potrebbe pertanto applicarsi tra quante ne prevede in proposito il Decreto 65/2010.

Si potrebbe interpretare il testo del Decreto Ministeriale di cui trattasi nel senso che *"l'obbligo di informare i consumatori sulla gratuità del ritiro"*, posto in carico anche a *"coloro che effettuano televendite o vendite elettroniche"*, sia subordinato alla sussistenza o meno di *"locali commerciali aperti al pubblico"* nella disponibilità di quest'ultimi nell'ambito – diciamo - della provincia in cui avviene la consegna della nuova apparecchiatura, intendendosi che, ove mai questi non esistessero, nessun onere di ritiro è posto in capo al distributore che vende a distanza, anche tramite mezzi elettronici.

Va ricordato in proposito che si è tuttora in attesa della disciplina afferente i distributori che vendono a distanza agli utenti finali da un altro Stato Membro, di cui al all'art. 10.3. del D. Lgs 151/05 , con la conseguenza che ove mai si ritenesse che l'obbligo del ritiro gratuito sia già operativo, in virtù del DM 65/2010, nei confronti dei distributori residenti in Italia che vendono a distanza in Italia, non sarebbe invece operativo – a causa della mancanza del suddetto decreto attuativo - nei confronti di quelli residenti in altro Stato membro che vendono a distanza a consumatori italiani,

ReMedia Report -  
Settembre 09

con riferimento - anche in tal caso - a RAEE generati in Italia. Con evidente svantaggio per gli operatori italiani.

ReMedia Report -  
Giugno 09

In conclusione, su questa fattispecie sembrerebbe quanto mai utile un chiarimento interpretativo ministeriale.

ReMedia Report -  
Aprile 09

**Nel frattempo, anche in considerazione del testo letterale del decreto ministeriale, ReMedia ritiene correttamente che i produttori che vendono a distanza dovrebbero adottare comunque un approccio prudentiale, organizzandosi dunque per consentire il ritiro "uno contro uno".**

ReMedia Report -  
Febbraio 09

ReMedia Report -  
Dicembre 08

ReMedia Report -  
Settembre 08

Iscriviti al servizio



Privacy | [Informazioni tecniche](#)

[CREDITS](#)

**CONSORZIO RE.MEDIA** - Gestione del recupero, trasporto, trattamento, smaltimento dei RAEE Corso Sempione, 41 - 20145 Milano - Tel. +39-02.34594611

P.IVA/C.F./Registro Imprese Milano 05053900964, Registro AEE IT07111000002, Registro Pile IT09061P00001, Fondo Consortile al 31/12/2008 € 1.245.000,00